



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI  
Città Metropolitana di Firenze

**ORIGINALE**

<b>ORDINANZA N.</b>	<b>44</b>
<b>Data:</b>	<b>19/08/2024</b>

## **ORDINANZA DEL SINDACO**

Assunta il giorno DICIANNOVE del mese di AGOSTO dell'anno  
DUEMILAVENTIQUATTRO dal Sindaco

**Oggetto:**

PREVENZIONE INCENDI SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

SOTTANI PAOLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del  
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

## **OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI SUL TERRITORIO COMUNALE.**

### **IL SINDACO**

Premesso che sempre più frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba e le potature delle essenze arboree;

Atteso che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, i quali possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con possibilità di estendersi in attigue aree cespugliate o erborate, o anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

Considerata altresì la necessità di mantenere puliti i terreni incolti su tutto il territorio comunale ed in particolare in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi ed aree pubbliche;

Ritenuto che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni – in particolare in tutti i centri abitati, nei terreni a margine delle strade meglio indicate dal vigente Codice della Strada per una distanza dalla stessa di ml. 10 e di tutte le aree presenti al di fuori dei centri abitati ove insistono edifici o fabbricati per un raggio di 100 ml da essi – che possono determinare lesioni al pubblico decoro e rappresentare pericolo per la salute e la sicurezza pubblica anche per l'innesco di incendi;

Preso atto che la presente Ordinanza è rivolta alla generalità delle persone e quindi alla cittadinanza, e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L.241/1990;

Ritenuti sussistere motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario, di sicurezza pubblica e di degrado ambientale;

Richiamate le norme di Legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra, ed in particolare gli artt. 29, 31 e 33 del Codice della Strada (D.Lgs n. 285 del 30.04.1992);

Visto il Regolamento per il decoro approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 07/05/2008;

Visto il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i;

Vista la Legge Regionale n. 39/2000 “Legge Forestale Toscana” e s.m.i;

Visto il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i;

Vista la Legge n. 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” e s.m.i;

Visto il DPGR 8 agosto 2003 n. 48/R “Regolamento forestale della Toscana” e s.m.i;

Visto il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i;

Visto il D. Lgs. 139/2006 Titolo III in materia di Prevenzione Incendi;

Visto il Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani in vigore;

Visti gli artt. 423 e 423 bis 449 C. P.;

Visti gli artt. 7 bis e 50 del Dlgs 267/2000;

## ORDINA

IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE:

– a tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali dalle strade pubbliche o di uso pubblico nonché dalle strade vicinali entro una distanza da queste di ml. 10;

– a tutti i proprietari di terreni posti al di fuori del centro abitato confinanti con edifici o fabbricati nel raggio di ml. 100 da questi,;

### **di procedere a propria cura e spese alle seguenti opere a tutela del territorio:**

- 1) allo sfalcio dell'erba;
- 2) al taglio delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade pubbliche o di uso pubblico o prospicienti spazi e aree pubbliche;
- 2) al taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;

### **e di non lasciare in deposito sui terreni di cui sopra materiale di qualsiasi natura, ammucciato o affastellato tale da poter divenire centro di innesco di fuoco.**

## DISPONE

1) che l'inosservanza delle disposizioni della presente Ordinanza, quando non si configurino infrazioni ad altre norme di Legge, sarà punita con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 25 a euro 1500;

2) che in caso di inottemperanza a quanto sopra ordinato, il Comune potrà procedere direttamente all'eliminazione del pericolo con azioni in danno per il recupero delle spese anticipate e fatta salva la comminazione di ogni altra sanzione;

3) che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa al Comando della Polizia Municipale in Unione Comunale del Chianti Fiorentino per la vigilanza sull'osservanza delle modalità sopra individuate.

A chiunque spetti è demandato il compito di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

## INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Toscana (TAR), entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune.

**IL SINDACO**  
**Paolo Sottani**  
*(sottoscritto con firma digitale)*